

Regolamento Comunale per l'assegnazione del contributo di natalità

Modificato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 40 del 22/11/2016

Art. 1

Natura del contributo e finalità

Il Comune assegna ai genitori di ogni neonato un contributo col duplice scopo di contribuire alle gravose spese di mantenimento e di cura ed inoltre, quale segno tangibile della riconoscenza della comunità verso chi investe sulla vita che per il Comune è l'unico strumento per lo sviluppo e la conservazione della società e delle proprie peculiarità.

Il contributo sarà della seguente entità:

- per il primo figlio € 3.500,00, di cui € 1.500,00 al compimento del primo anno, € 1.000,00 al compimento del secondo anno ed € 1.000,00 al compimento del terzo anno;
- per il secondo figlio € 4.000,00, di cui € 2.000,00 al compimento del primo anno, € 1.000,00 al compimento del secondo anno ed € 1.000,00 al compimento del terzo anno;
- per il terzo figlio € 5.000,00, di cui € 2.500,00 al compimento del primo anno, € 1.250,00 al compimento del secondo anno ed € 1.250,00 al compimento del terzo anno;

in maniera che si accompagni il nascituro e la stessa famiglia per i primi tre anni di vita.

L'entità del contributo potrà essere modificata dalla Giunta comunale a partire dall'anno successivo.

Art. 2

Destinatari

Il contributo viene erogato alla persona esercente la potestà genitoriale, per ogni nuovo figlio nato e per ogni minore che faccia ingresso nella famiglia anagrafica a seguito di affidamento preadottivo o di adozione purchè di età non superiore ad anni dieci.

Art. 3

Requisiti per l'assegnazione del contributo sono:

- la residenza di almeno un genitore nel Comune di Viggiano da almeno due anni alla data di nascita del figlio, ovvero alla data di adozione;
- la dimora abituale sul territorio del Comune di Viggiano per almeno 250 giorni nell'anno precedente;
- cittadinanza italiana o di uno dei paesi della UE;
- carta di soggiorno per le madri extracomunitarie;

Art. 4

Modalità di assegnazione

Per l'ottenimento del contributo il genitore residente presenterà apposita richiesta entro 12 mesi dalla data della nascita o dell'adozione. Nella domanda, redatta sul modello allegato, dovrà dichiarare il possesso dei requisiti richiesti nonché gli estremi del conto corrente bancario su cui accreditare l'importo del contributo o altra modalità di pagamento

Art. 5

Liquidazione del contributo

La liquidazione del contributo sarà eseguita dal responsabile del servizio individuato, previo esame e accertamento dei requisiti richiesti se necessari. La prima rata verrà erogata al compimento del primo anno, entro il bimestre successivo, mentre la liquidazione della seconda e terza rata avverrà, previa verifica della permanenza dei requisiti e senza ulteriore istanza da parte dell'interessato, alla fine delle rispettive annualità, entro i rispettivi bimestri successivi.

Le liquidazioni saranno eseguite dal responsabile del servizio come indicato nell'atto di indirizzo.

Art. 6

Documentazione aggiuntiva

Nel caso di dubbi sulla dimora abituale, il Comune potrà richiedere documentazione supplementare comprovante i consumi energetici della famiglia nonché esperire gli opportuni accertamenti ed in caso di insussistenza dei requisiti potrà disporre la non assegnazione del contributo stesso.

Art. 7

Cumulabilità

Il contributo di natalità è cumulabile con qualsiasi altro incentivo di cui il beneficiario possa godere per lo stesso titolo.

Art. 8

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore con l'esecutività della deliberazione che lo approva.